

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea
Via caduti per la libertà 10 – 42020 Albinea (RE)
codice fiscale 91077670353

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

STATUTO

(modificato ed approvato con Assemblea Straordinaria del 24 febbraio 2014)

**che sostituisce il precedente Statuto
registrato all'Agenzia Entrate di Reggio Emilia Registrato il 16 febbraio 2010 al n.1750**

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1) E' stata costituita in data 14/07/1997 ad Albinea, l'Associazione denominata Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Albinea (RE) senza fini di lucro, con sede in Albinea (RE) in Via caduti per la libertà 10. Il Comitato Direttivo con propria deliberazione può trasferire la sede nell'ambito dello stesso comune.

Nel testo che segue il "Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Albinea" sarà per brevità denominato "Associazione".

2) La durata dell'Associazione è illimitata.

3) Il Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea, con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

4) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, tali da consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa, alla vita dell'Associazione stessa.

Art. 2

Scopi e finalità

1) L'Associazione ha come scopi:

- attività di PROTEZIONE CIVILE in ogni sua forma, a favore dell'intera collettività;
- tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale.

2) Per il raggiungimento degli scopi associativi l'Associazione:

- si avvale prevalentemente delle prestazioni fornite dai propri volontari, dei quali promuove la formazione nei vari settori di rischio: idrogeologico, sismico, industriale, antincendio boschivo e civile, ricerca persone anche con unità cinofile;
- pone in atto, in modo autonomo o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, ogni azione che abbia attinenza con gli scopi associativi.

3) L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti, possono solo essere rimborsate dall'Associazione, le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) contributi degli aderenti;
 - b) contributi privati;
 - c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività;
 - d) donazioni e lasciti testamentari;
 - e) contributi derivanti da convenzioni;
 - f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - g) quote associative, ove previste.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone, unitamente al bilancio di previsione, all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello interessato. Eventuali avanzi di gestione devono essere impiegati per il raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche iscritte nel libro dei soci, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati ed al parere positivo espresso dal Comitato Direttivo
- 2) Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.
- 3) L'eventuale reiezione di domande di ammissione a socio può essere effettuata da parte del Comitato Direttivo. In caso di replica scritta da parte dell'interessato, la decisione finale deve essere ratificata anche dall'Assemblea alla prima occasione utile.
- 4) La qualità di socio si perde:
 - a) per recesso;
 - b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - e) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

- 5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
- 6) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 **Doveri e diritti degli associati**

- 1) I soci hanno il dovere di:
 - a) osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c) versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
 - d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito in conformità al regolamento interno.
- 2) I soci hanno il diritto di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni;
 - c) accedere alle cariche associative, se maggiorenni;
 - d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia con le modalità eventualmente previste nel regolamento.
- 3) I soci che prestano attività volontaria sono assicurati dall'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 **Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) e possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia: il collegio dei Revisori dei Conti ed il collegio dei Garanti

Art. 8 **L'Assemblea**

- 1) L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano ed è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea

Via caduti per la libertà 10 – 42020 Albinea (RE)

codice fiscale 91077670353

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

- a) approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b) elegge i componenti il Comitato Direttivo ed eventualmente i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Garanti;
 - c) delibera l'eventuale regolamento interno (regolamento elettorale, regolamento di servizio, ecc..) e le sue variazioni;
 - d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e) ratifica o rigetta l'esclusione di soci dall'Associazione;
 - f) ratifica o rigetta il rifiuto di domande di ammissione di nuovi associati.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione, devono contenere l'ordine del giorno, luogo, data e ora. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega, tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.
- 6) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può aver luogo non prima di 24 ore dalla data fissata per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Comitato Direttivo non hanno diritto di voto. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
- 7) L'Assemblea straordinaria convocata per:
- modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
 - scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 9 Comitato Direttivo

- 1) Il Comitato Direttivo è formato da n. 5 (cinque) membri nominati dall'Assemblea dei soci, tale carica è gratuita. Il primo Comitato Direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica per n. 2 (due) anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo e successivamente il secondo, tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea
Via caduti per la libertà 10 – 42020 Albinea (RE)
codice fiscale 91077670353

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

Comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

3) Al Comitato Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) nominare tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice-Presidente;
- d) nominare tra i suoi componenti o tra i soci un segretario;
- e) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- f) proporre all'Assemblea l'esclusione di soci;
- g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione orientati al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

5) Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Comitato Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o almeno i 2/3 dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

- 1) Il Presidente del Comitato Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso Comitato Direttivo nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Comitato Direttivo.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso, dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11

Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Garanti

- 1) Nel caso in cui l'Assemblea dei Soci provveda alla nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti esso sarà costituito da 3 membri, scelti anche tra i non aderenti, ed avrà il compito di: verificare periodicamente la contabilità, la cassa, la banca, l'inventario; controllare preventivamente il bilancio consuntivo e riferire all'Assemblea con relazione scritta.

Il Collegio dei Revisori dei Conti agirà per propria iniziativa, oppure su richiesta di uno degli organi dell'Associazione o su segnalazione di un aderente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvederà inoltre alla trascrizione dei propri atti nell'apposito registro dei verbali delle verifiche dei Revisori dei Conti.

Gruppo Volontari Protezione Civile di Albinea
Via caduti per la libertà 10 – 42020 Albinea (RE)
codice fiscale 91077670353

con atto dirigenziale provinciale n.1147 del 14/12/1999 è iscritto nel Registro Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato, oltre che nell'Albo Regionale del Volontariato. Tale iscrizione attribuisce all'Associazione la qualifica di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), a norma del D. Lgs. 460/1997 art.10 comma 8.

Il Collegio dei Revisori dei Conti eleggerà tra i suoi membri un Presidente.

I componenti il Comitato Direttivo non possono fare parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

2) Nel caso in cui l'Assemblea dei soci provveda alla nomina di un Collegio dei Garanti, esso sarà costituito da tre componenti scelti anche tra i non aderenti ed avrà il compito di:

- esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione od i suoi organi, tra i membri degli organi, tra gli organi stessi;

- giudicare ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo parere sarà inappellabile.

Art. 12

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito, salvo i rimborsi previsti per gli associati trattati all'articolo 2.

Art. 13

Norma finale

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre associazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore, individuate dall'Assemblea.

Art. 14

Rinvio

Per quanto non espressamente regolato in questo statuto, si fa riferimento alla Legge 266/91, al D. Lgs. 460/97, al Codice Civile ed alle norme di legge vigenti in materia.